



COMUNE DI GENOVA

Allegato 1

## **MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO**

***SPECIFICHE DEL SERVIZIO DI  
MANUTENZIONE DEL VERDE SU TERRENI  
INCOLTI DI CIVICA PROPRIETA',  
NEI GIARDINI E NEGLI SPAZI DI  
PERTINENZA DI SCUOLE PUBBLICHE  
ED ALTRE AREE VERDI DI COMPETENZA  
DEL MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO  
CIG Z6827D4D99***

Il Responsabile del Procedimento  
e Direttore dei lavori

*Geom. Roberto Maragliano*

Genova, 29 Marzo 2019

**Art.1**  
**Oggetto, importo e durata**

Il presente Capitolato disciplina il servizio di manutenzione del verde su terreni incolti di civica proprietà, nei giardini e negli spazi aperti di pertinenza di scuole pubbliche ed altre aree verdi, di competenza del Municipio IV Media Val Bisagno, assegnato secondo i criteri di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, e ss.mm.ii., recante "Disciplina delle Cooperative Sociali".

L'importo previsto è pari ad € 39.991,80 oneri fiscali esclusi, suddiviso in due tranches. La prima e seconda rata, per interventi effettuati entro il 31/12/2019, di importo complessivo pari a € 34.254,10, la terza rata a fine contratto, nell'anno 2020, per un importo massimo di € 5.737,70.

Il servizio avrà durata sino al 31.12.2020, a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione con il Soggetto che verrà individuato mediante adozione di specifico provvedimento dirigenziale.

**Art.2**  
**Caratteristiche tecniche**

Gli interventi oggetto del servizio consistono nella manutenzione ordinaria del verde municipale e si riferiscono alle operazioni colturali relative a: pulizia, decespugliamento, taglio piante ed arbusti infestanti, sfalcio delle erbe, potature e rimonda di siepi e arbusti, nell'ambito territoriale di competenza del Municipio IV Media Val Bisagno.

Il servizio dovrà svolgersi secondo le seguenti prescrizioni:

- A) Pulizia, decespugliamento, taglio di piante ed arbusti infestanti:** compreso carico su automezzo, trasporto ed oneri di scarica.
- B) Pulizia, sfalcio Erba:** da eseguirsi a mano e/o mediante decespugliatori e/o motofalciatrici, compresa la raccolta della risulta e lo smaltimento della stessa presso idonea scarica.
- C) Pulizia, potatura siepi:** da eseguirsi a mano con attrezzature ben affilate per consentire un taglio netto dei rami, od anche a motore mediante l'uso di tosasiepi, compresa la raccolta della risulta e lo smaltimento della stessa presso idonea scarica.
- D) Servizio di Svuotamento cestini:** 2 volte a settimana per 1 anno presso i Giardini Casazza (Mirto) e Giardino dei Mille Colori (Circolo dei Trenta)

**Art.3**  
**Criteri di affidamento**



Il servizio verrà affidato mediante stipula di apposita Convenzione, ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, come modificato ed integrato dall'art. 20 della Legge n. 52 del 1996 e dall'art.1, comma 610, della Legge n.190 del 2014.

#### **Art.4**

#### **Modalità di presentazione e contenuto dell'offerta**

L'offerta, inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [municipio4comge@postecert.it](mailto:municipio4comge@postecert.it), o tramite raccomandata presso il Municipio IV Media Val Bisagno – P.zza dell'Olmo, 3 16138 Genova, entro i termini indicati nella lettera di invito, dovrà contenere il progetto relativo al servizio di manutenzione in oggetto, con l'indicazione del costo relativo agli specifici interventi ricompresi nei servizi di base e nei servizi aggiuntivi (così come descritti nei successivi punti 1 e 2), da eseguirsi nelle singole aree elencate nell'“Allegato 1” del presente documento.

In ogni caso, la somma dei costi dei Servizi di base e dei Servizi aggiuntivi, così come proposti dal Soggetto partecipante, non dovrà in alcun modo eccedere l'importo complessivo del servizio, di Euro 39.991,80 oneri fiscali esclusi, di cui al precedente art. 1.

L'offerta non dovrà contenere riserve o condizioni di sorta.

I singoli interventi di cui ai successivi punti 1) e 2) dovranno essere eseguiti dal Soggetto convenzionato con le cadenze e la tempistica di volta in volta comunicata dall'Area Tecnica del Municipio, e comunque non oltre le 48 ore dal ricevimento della richiesta di intervento, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 8.

#### **1) Servizi di base**

Per quanto riguarda i servizi di base, essi dovranno prevedere:

- Almeno una pulizia, decespugliamento, taglio di piante ed arbusti infestanti da eseguirsi secondo le modalità di cui all'art. 2, lettera a), del presente Capitolato;
- pulizia, sfalcio erba, da eseguirsi secondo le modalità di cui all'art. 2, lettera b), del presente Capitolato;
- pulizia, potatura di siepi (secondo le modalità di cui all'art. 2, lettera c), del presente Capitolato.

#### **2) Servizi aggiuntivi**

Il progetto, inoltre, dovrà contenere l'offerta relativa agli ulteriori servizi aggiuntivi ed integrativi proposti dalla Cooperativa Sociale, sulla base della maturata conoscenza del territorio, nonché dei singoli spazi verdi.

I servizi aggiuntivi dovranno essere dettagliatamente descritti e prevedere:

- a) ulteriori tagli di piante;
- b) ulteriori sfalci nelle aree verdi ritenute più problematiche;
- c) ulteriore potatura di siepi

Per quanto riguarda i servizi aggiuntivi che saranno proposti dal Soggetto partecipante, l'Area Tecnica del Municipio, a seguito di mutate circostanze e/o sopravvenute esigenze, si riserva la facoltà di modificare la programmazione stabilita, anche durante lo svolgimento del servizio, richiedendo la sostituzione di interventi con altri di eguale entità.

### **Art.5** **Cauzione definitiva**

Il Soggetto affidatario dovrà versare una **cauzione definitiva** a garanzia di tutti gli obblighi assunti e derivanti dal presente Capitolato d'Oneri. La cauzione definitiva dovrà essere prestata secondo quanto disposto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, e ss.mm.ii., e segnatamente:

- 1) l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale;
- 2) la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al punto 1) deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2°, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Civica Amministrazione;
- 3) la garanzia fidejussoria di cui al precedente punto 1) è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento.

Rimane salvo ed impregiudicato ogni migliore e maggiore diritto del Comune verso l'esecutore del servizio per quelle insolite obbligazioni od inadempienze il cui soddisfacimento non trovi capienza nell'importo della suddetta cauzione.

Qualora, entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di affidamento del servizio, l'assegnatario non dovesse presentare la cauzione definitiva oppure, per qualsiasi causa da esso dipendente, la stipulazione non potesse avere luogo nel giorno prestabilito, l'Amministrazione si riserva di assegnare il servizio ad altro soggetto.

### **Art.6** **Obblighi dell'affidatario**

L'affidatario dovrà comunicare, entro 10 giorni dalla comunicazione di affidamento, il nominativo del soggetto incaricato della gestione del servizio e della fatturazione, il numero di fax e/o la e-mail ove inoltrare tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del



servizio, nonché il recapito telefonico (anche di telefonia mobile) del referente responsabile della Cooperativa stessa, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni al Comune di Genova.

### **Art.7** **Prevenzione infortuni e responsabilità**

Durante l'esecuzione del servizio, il Soggetto affidatario del servizio dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti a garantire l'incolumità delle persone impiegate, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008, e ss.mm.ii., nonché dei terzi, e ad evitare danni a beni pubblici e privati.

E' fatto tassativo obbligo all'affidatario – ferma restando la sua esclusiva responsabilità diretta verso il Comune o verso i terzi - di tenere comunque manlevato il Comune stesso, nonché il personale preposto alla sorveglianza degli interventi, assumendosi integralmente qualsiasi responsabilità civile per danni sia alle persone sia alle cose che potessero verificarsi, qualunque ne sia la natura e la causa, durante l'esecuzione del servizio, con l'intesa che rimarrà ad esclusivo carico di esso Soggetto affidatario il completo risarcimento dei danni stessi.

Il Comune di Genova è, e rimane, completamente estraneo a qualsiasi rapporto intercorrente tra l'Affidatario ed i terzi in ordine al servizio oggetto dell'affidamento, ed a quant'altro connesso alla sua esecuzione.

Il Comune (fermo restando l'obbligo tassativo del Soggetto affidatario di osservare scrupolosamente tutte le norme, prescrizioni di legge e di regolamenti, ordini delle competenti Autorità, già emanati o che potrebbero, anche in corso di esecuzione del servizio, essere successivamente emanati per la tutela ed il trattamento del personale dipendente, come pure l'obbligo di applicare il trattamento normativo ed economico previsto dai Contratti Collettivi Aziendali) rimane del tutto estraneo ai rapporti tra il Soggetto affidatario ed il personale da esso dipendente.

### **Art.8** **Esecuzione del servizio e penalità**

La prestazione dovrà essere effettuata su richiesta dell'Area Tecnica del Municipio mediante ordine, inoltrato anche solo a mezzo fax, e svolta, nei casi di urgenza, nella stessa giornata, e comunque non oltre le 48 ore dal ricevimento della richiesta di intervento.

Il servizio dovrà essere svolto con la massima diligenza, anche al fine di evitare eventuali danni all'Amministrazione o ai beni di Civica proprietà.

Le inadempienze relative all'erogazione del servizio – concernenti eventuali prestazioni non erogate, erogate in maniera difforme, ovvero produttive di danno - potranno essere contestate al Soggetto affidatario con le specifiche del caso.

Al Soggetto affidatario è concesso un termine di giorni dieci dal ricevimento della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni e le giustificazioni addotte costituiranno oggetto di specifica successiva valutazione.

La penale eventualmente applicata sarà di importo pari alla prestazione non erogata o proporzionale all'inadempienza accertata.

Le penalità verranno detratte direttamente dall'importo delle fatture, fatta salva la facoltà di escussione della cauzione definitiva.

In ogni caso il pagamento della penale non esime il Soggetto affidatario dalle responsabilità che lo stesso viene ad assumere per gli eventuali danni causati



nell'espletamento del servizio. Per il ripetersi di gravi e reiterate inadempienze, previe le formali contestazioni, il Municipio potrà dare corso al recesso anticipato dalla Convenzione, senza che alcun indennizzo sia dovuto al Soggetto affidatario, salvo ed impreviudicato invece qualsiasi ulteriore diritto che l'Amministrazione possa vantare nei confronti dello stesso.

### **Art.9** **Liquidazione e pagamenti**

Il pagamento verrà effettuato in tre rate entro 30 giorni dalla data di ricezione del relativo documento di spesa e subordinatamente alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori e della previa regolare esecuzione del servizio.

La prima e seconda rata, per interventi effettuati entro il 31/12/2019, per un importo complessivo di € 34.254,10, la terza rata a fine contratto, nell'anno 2020, per un importo massimo di € 5.737,70, la prima rata, a richiesta, al raggiungimento di un importo di lavori eseguiti di almeno € 20.000,00.

Solamente allorché il Municipio avrà acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C) e non siano emersi da esso irregolarità, verrà emesso pertinente il mandato di pagamento.

E' fatto obbligo al Soggetto affidatario di allegare, di volta in volta, a ciascun documento di spesa, una nota di dettaglio con i servizi e le prestazioni resi nel periodo di riferimento.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66 /2014, dal **31 marzo 2015** la Pubblica Amministrazione non può più ricevere o pagare fatture in formato cartaceo pertanto le fatture intestate agli Uffici di questo Municipio nel formato Fattura PA, dovranno essere trasmesse tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007 art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. Il pagamento delle fatture sarà effettuato dalla Civica Tesoreria in conformità delle vigenti normative in materia ivi compreso il D.Lgs. 231/2002.

Le fatture, intestate al MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO – DIREZIONE 304 – Codice Fiscale 00856930102, dovranno riportare il codice identificativo: **LILZOO**, il codice C.I.G. relativo all'appalto, nonché il numero d'ordine relativo alla fornitura.

La liquidazione degli importi delle forniture avverrà mediante emissione di mandato da predisporre a cura del Municipio IV Media Val Bisagno, previo accertamento della conformità delle forniture eseguite e della regolarità delle fatture presentate.

### **Art.10** **Cessione del credito**

E' consentita la cessione del credito già maturato, purché la stessa sia stata regolarmente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

### **Art.11**

### ***Divieto di subentro nel rapporto convenzionale***

E' vietato il subentro, totale o parziale, di altri soggetti nel rapporto convenzionale. Il Municipio si riserva di recedere unilateralmente dal rapporto convenzionale qualora, per colpa del Soggetto affidatario, dovessero essere riscontrate violazioni all'obbligo di cui sopra, ovvero in presenza di interposte persone nel rapporto convenzionale non autorizzate od estranee al rapporto instaurato con il Municipio stesso, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale danno dipendente dalle azioni anzi dette.

### ***Art.12 Subappalto***

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, e ss.mm.ii., qui richiamato in via analogica, e' consentito il subappalto, purché nell'offerta venga chiaramente indicata la parte del servizio che il Soggetto partecipante intenda eventualmente subappaltare a terzi. Resta inteso che la quota complessivamente subappaltata non deve essere in ogni caso superiore al 30% del valore di quanto assegnato al Soggetto affidatario.

### ***Art.13 Spese***

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente servizio, nonché tutti gli oneri, le imposte e tasse relative, sono a carico del Soggetto affidatario.

### ***Art.14 Rinvio ad altre norme***

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, trovano applicazione le norme del Regolamento sulla Cooperazione Sociale del Comune di Genova, approvato con Deliberazione del C.C. n. 123 del 08/10/2001, del Capitolato Generale per gli Appalti dei Lavori e delle Forniture del Comune di Genova, del Regolamento a Disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune di Genova, approvato con Deliberazione del C.C. n. 20 del 28 aprile 2011, e, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile.

### ***Art.15 Foro competente***

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del servizio disciplinato dal presente documento è competente il foro di Genova.